

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" SI APPLICANO A TUTTE LE OFFERTE, ORDINI, CONTRATTI O ACCORDI DI VENDITA E CONSEGNE STIPULATI DALLA SOCIETÀ D.H. LAMINA S.R.L. (QUI DI SEGUITO DENOMINATA "VENDITORE") CON I SUOI CLIENTI (QUI DI SEGUITO DENOMINATI "ACQUIRENTE"), SALVO ACCORDI DIVERSI. ESSE PREVALGONO IN OGNI CASO SULLE EVENTUALI CONDIZIONI DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE.
- 1.2 I DOCUMENTI E I DATI FACENTI PARTE DELL'OFFERTA, RELATIVI A QUALITÀ E CARATTERISTICHE, NON SONO DA INTENDERSI QUALE PROMESSA O GARANZIA E SONO VINCOLANTI SOLO SE CONFERMATI ESPRESSAMENTE PER ISCRITTO DAL VENDITORE.
- 1.3 IL TACITO ASSENSO A SEGUITO DELLA NOSTRA CONFERMA D'ORDINE (NELLE SUCCESSIVE 48 ORE), L'ACCETTAZIONE DI CONSEGNE PARZIALI O TOTALI E/O, A SECONDA DEL CASO, IL PAGAMENTO ANCHE PARZIALE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA E FORNITURA DEL VENDITORE.
- 1.4 EVENTUALI DIVERGENZE DELL'OGGETTO DELLA FORNITURA RISPETTO ALLE INDICAZIONI DELL'ACQUIRENTE SONO CONSENTITE SE RIENTRANO NELLE NORME TECNICHE CONFERMATE PER ISCRITTO DAL VENDITORE.

2. PREZZI

- 2.1 I PREZZI SONO DA INTENDERSI VINCOLANTI SOLO SE CONFERMATI PER ISCRITTO DAL VENDITORE. ESSI SI INTENDONO ESCLUSI DI IVA, DELLE SPESE DI TRASPORTO, DELLE SPESE POSTALI E DI IMBALLI SPECIALI, SALVO ACCORDI DIVERSI.
- 2.2 L'IMPORTO MINIMO ORDINABILE È DI € 500,00; AGLI ORDINI CON IMPORTI INFERIORI VERRÀ APPLICATO UN CONTRIBUTO ADDIZIONALE PARI ALLA DIFFERENZA TRA TALE IMPORTO E L'IMPORTO DELL'ORDINE. SARÀ DISCREZIONE DEL VENDITORE ACCETTARE O MENO FORNITURE CON IMPORTI INFERIORI.
- 2.3 IL VENDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI RICONSIDERARE LE QUOTAZIONI FORMULATE NEL MOMENTO PIÙ OPPORTUNO: IN OFFERTA O DIRETTAMENTE IN FASE DI CONFERMA ORDINE QUALORA NON FOSSE STATO POSSIBILE COMUNICARLO PRIMA.
- 2.4 AI CLIENTI ESENTI VERRANNO APPLICATE LE SPESE DEI BOLLII.

3. PAGAMENTI

- 3.1 L'ACQUIRENTE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE FATTURE AD AVVISO MERCE PRONTA, SENZA ALCUNO SCONTO SUL PREZZO PER PAGAMENTI ANTICIPATI, SALVO ACCORDI DIVERSI. EVENTUALI ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO SONO DA CONCORDARSI CON L'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE O IN VIA STANDARD AD INIZIO RAPPORTO.
- 3.2 UN EVENTUALE SCONTO SUL PREZZO PER PAGAMENTI ANTICIPATI SI RIFERISCE SEMPRE SUL VALORE DELLA FATTURA, ESCLUSA DI IVA, SPESE DI TRASPORTO, SPESE POSTALI E DI IMBALLO.
- 3.3 AI FINI DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO E DEL DIRITTO ALLO SCONTO SUL PREZZO PER PAGAMENTI ANTICIPATI SI CONSIDERERÀ LA DATA FATTURA.
- 3.4 IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONCORDATI PER IL PAGAMENTO, IL VENDITORE POTRÀ RICHIEDERE, SENZA ALCUN SOLLECITO, A PARTIRE DALLA DATA DELL'ESIGIBILITÀ DEL PAGAMENTO, INTERESSI LEGALI E SPESE AMMINISTRATIVE DA DEFINIRSI.
- 3.5 IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER IL PAGAMENTO DÀ DIRITTO AL VENDITORE DI SOSPENDERE ULTERIORI FORNITURE, FATTE SALVE ULTERIORI RIVENDICAZIONI. QUALORA ESISTESSE IL FONDATO SOSPETTO CHE L'ACQUIRENTE NON POSSA RISPETTARE IN FUTURO UNA PARTE SOSTANZIALE DEI SUOI OBBLIGHI, IL VENDITORE POTRÀ CHIEDERE INOLTRE ALL'ACQUIRENTE UN PAGAMENTO ANTICIPATO PER EVENTUALI ORDINI APERTI GIÀ CONFERMATI E/ O FUTURI ANCORA DA CONFERMARSII.

- 3.6 I CREDITI DELL'ACQUIRENTE CONTESTATI DAL VENDITORE O NON OMOLOGATI PER VIA GIUDIZIALE NON DANNO DIRITTO ALL'ACQUIRENTE DI TRATTENERE PAGAMENTI NÉ DI EFFETTUARE COMPENSAZIONI.

4. FORNITURE

- 4.1 SU TUTTI I CONTRATTI DI VENDITA E FORNITURA DEL VENDITORE SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI RESA FCA DEGLI INCOTERMS 2010 DELLA INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, SALVO ACCORDI DIVERSI.
- 4.2 MERCI E PRODOTTI VERRANNO IMBALLATI GRATUITAMENTE SECONDO NOSTRI METODI E MEZZI STANDARD, DA INTENDERSI COME PALLET E/O SCATOLE DI CARTONE DI VARIE MISURE. EVENTUALI RICHIESTE DIVERSE DOVRANNO ESSERE VALUTATE SEPARATAMENTE E POTRANNO RICHIEDERE COSTI EXTRA.
- 4.3 IL TERMINE DI CONSEGNA PRESENTE IN CONFERMA D'ORDINE È DA CONSIDERARSI INDICATIVO E NON SONO ATTRIBIBILI PER QUALSIVOGLIA MOTIVO PENALI O ALTRO A CARICO DEL VENDITORE IN CASO DI PARZIALI O TOTALI INADEMPIENZE LEGATE A TALE TERMINE.
- 4.4 SE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIVENISSE RAGIONEVOLMENTE INACCETTABILE PER UNA DELLE DUE PARTI CONTRATTUALI, L'ACQUIRENTE POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO SOLO SE CONFERMATO PER ISCRITTO DAL VENDITORE. A SUA VOLTA IL VENDITORE AVRÀ DIRITTO AD INTERROMPERE ORDINE O CONTRATTO QUALORA L'ESECUZIONE OD IL PROSEGUIMENTO DELLO STESSO DIVENISSE INACCETTABILE.
- 4.5 LA RISPEDIZIONE DI MERCE PER MOTIVI NON ADEBITABILI AL VENDITORE SARÀ A CARICO DELL'ACQUIRENTE.
- 4.6 IL VENDITORE HA DIRITTO AD EFFETTUARE FORNITURE PARZIALI, SALVO ACCORDI DIVERSI. SONO CONSENTITE FORNITURE IN ECCESSO O IN DIFETTO FINO AD UN MASSIMO DEL 20% DELLA QUANTITÀ CONVENUTA, SALVO DIVERSAMENTE CONVENUTO.
- 4.7 IL VENDITORE POTRÀ FORNIRE EVENTUALI CERTIFICATI / DICHIARAZIONI, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE RICHIESTI IN FASE D'ORDINE ED A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO PRECEDENTEMENTE PATTUITO. ESSI NON POTRANNO ESSERE EMESSI A POSTERIORI.
- 4.8 IL VENDITORE EFFETTUA LE FORNITURE ALL'ACQUIRENTE SEGUENDO UN SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2015. EVENTUALI RICHIESTE DELL'ACQUIRENTE NON PREVISTE DA TALI PROCESSI DEVONO ESSERE CONCORDATE E VALUTATE A PARTE.

5. GARANZIA, RESPONSABILITÀ

- 5.1 IL VENDITORE SI OBBLIGA AD ESEGUIRE L'ORDINE IN CONFORMITÀ AL CONTRATTO E A RISPETTARE I SUOI OBBLIGHI DI GARANZIA. SI ESCLUDE QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE PER QUALSIASI DANNO ARRECATO (DANNI DIRETTI O INDIRETTI, IMMEDIATI O NO), PER QUANTO CIÒ SIA CONSENTITO DALLA LEGGE.
- 5.2 I RECLAMI PER VIZI DEVONO ESSERE COMUNICATI SUBITO DOPO LA RICEZIONE DELLA MERCE, AL PIÙ TARDI ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI DA ESSA, PER ISCRITTO. NEL CASO DI VIZI OCCULTI IL RECLAMO DOVRÀ ESSERE COMUNICATO SUBITO DOPO L'INDIVIDUAZIONE DEL VIZIO, PER ISCRITTO, AL PIÙ TARDI ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE. IL RITARDO NELL'INVIO DI TALE COMUNICAZIONE RENDERÀ NULLA QUALSIASI RIVENDICAZIONE DI GARANZIA.
- 5.3 LA GARANZIA DEL VENDITORE SI LIMITA SOLO SU VIZI DI PRODUZIONE O DEL MATERIALE ELIMINABILI, A SUA DISCREZIONE, TRAMITE RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE. SI ESCLUDE ESPRESSAMENTE QUALSIASI DIRITTO DELL'ACQUIRENTE AL RIMBORSO DEI DANNI, CONVERSIONE DELL'ACQUISTO O RIDUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO. SE IL VENDITORE NON SARÀ IN GRADO DI SOSTITUIRE LA MERCE O LO RIFIUTERÀ, IL PREZZO DI ACQUISTO VERRÀ RIMBORSATO.
- 5.4 NESSUNA RIVENDICAZIONE DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE, RELATIVA ALLE MERCI CONSEGNATE, PUÒ SUPERARE L'IMPORTO DEL PREZZO DI ACQUISTO DELLE MERCI IN RELAZIONE ALLE QUALI VENGONO RIVENDICATI I DANNI.

CON LA PRESENTE ACCETTIAMO ESPRESSAMENTE CIASCUN PUNTO INDICATO NELLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" E CONFERMIAMO DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE I PUNTI 4.3, 5.1 E 5.2.

FUNZIONE E NOME PERSONA INCARICATA ALLA FIRMA

TIMBRO E FIRMA

REV.	DATA	SINTESI DELLA MODIFICA	PARAGRAFI MODIFICATI	REDAZIONE	VERIFICA, APPROVAZIONE
1.0	10/07/2017	CREAZIONE	//	NS	FD
1.1	18/03/2019	MODIFICA GENERALE	//	NS	FD
1.2	25/06/2019	MODIFICA GENERALE	//	NS	FD

- 5.5 LE MERCI SOGGETTE A RECLAMO NON POSSONO ESSERE RESE AL VENDITORE O ALTRIMENTI SMALTITE, TRATTATE O TRASFERITE SENZA IL PERMESSO DEL VENDITORE STESSO.
- 5.6 IL VENDITORE NON RISPONDE PER DANNI OCCORSI ALLA MERCE DURANTE IL TRASPORTO. QUESTI DANNI DOVRANNO ESSERE RIVENDICATI DIRETTAMENTE ALLO SPEDIZIONIERE.
- 5.7 QUALSIASI INFORMAZIONE TECNICA FORNITA DAL VENDITORE IN MERITO ALL'USO DEI PROPRI PRODOTTI VIENE OFFERTA A TITOLO GRATUITO E IL VENDITORE NON SI ASSUME ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUALSIVOGLIA INFORMAZIONE OFFERTA O RISULTATO OTTENUTO, VISTO CHE TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE ED ACCETTATE A COMPLETO RISCHIO DELL'ACQUIRENTE.

6. DIRITTI DI AUTORE, BREVETTI E MARCHI

- 6.1 IL VENDITORE SI RISERVA I DIRITTI DI PROPRIETÀ E DI AUTORE SU OFFERTE, BOZZE, DISEGNI E ALTRO MATERIALE. ESSI POSSONO ESSERE RESI ACCESSIBILI A TERZI SOLO PREVIO CONSENSO DA PARTE DEL VENDITORE. SU RICHIESTA, I DISEGNI E GLI ALTRI DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLE OFFERTE DOVRANNO ESSERE RESTITUITI.
- 6.2 SE IL VENDITORE HA FORNITO OGGETTI IN BASE A DISEGNI, MODELLI E CAMPIONI O ALTRO MATERIALE FORNITO DALL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DETENUTI DA TERZI. SE TERZI VIETERANNO AL VENDITORE, APPELLANDOSI A DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, IN PARTICOLARE LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI TALI OGGETTI, IL VENDITORE POTRÀ, SENZA ESSERE TENUTO AD ESAMINARE LA SITUAZIONE LEGALE, INTERROMPERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ E NEL CASO DI COLPA DELL'ACQUIRENTE POTRÀ CHIEDERE IL RIMBORSO DEI DANNI. L'ACQUIRENTE SI OBBLIGA INOLTRE A MANLEVARE IL VENDITORE DA QUALSIASI RIVENDICAZIONE DI TERZI CONNESSA A CIÒ.

7. PEZZI DI PROVA, FORME, UTENSILI

- 7.1 SE L'ACQUIRENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE PEZZI DI PROVA, FORME O UTENSILI, ESSI DOVRANNO ESSERE FORNITI FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE NELLA QUANTITÀ CONVENUTA, EVENTUALMENTE IN ECCESSO TENENDO CONTO DI EVENTUALI SCARTI, IN MODO TEMPESTIVO, A TITOLO GRATUITO E SENZA VIZI E DIFETTI. SE CIÒ NON AVVIENE, I COSTI RISULTANTI E TUTTE LE ALTRE SPESE RELATIVE SARANNO A SUO CARICO.
- 7.2 LA REALIZZAZIONE DI PEZZI DI PROVA COMPRESSE LE SPESE PER LE FORME E GLI UTENSILI SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE, SALVO ACCORDI CONTRARI.
- 7.3 LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEGLI UTENSILI, DELLE FORME E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI MESSI A SUA DISPOSIZIONE SI LIMITA ALLA STESSA CURA CON CUI TRATTEREBBE LE PROPRIE COSE. LE SPESE DI MANUTENZIONE E CURA SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE. L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DETENUTO DAL VENDITORE SI ESTINGUE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L'ACQUIRENTE DETENGA O MENO I DIRITTI DI PROPRIETÀ, AL PIÙ TARDI DUE ANNI DOPO L'ULTIMA PRODUZIONE EFFETTUATA CON L'UTILIZZO DELLA RELATIVA FORMA O DEL RELATIVO UTENSILE.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1. NESSUNA DELLE PARTI SARÀ RESPONSABILE PER IL RITARDO O L'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI QUI PREVISTI (O AD UNA PARTE DI QUESTI) LADDOVE LA CAUSA DEL RITARDO O DELL'INADEMPIMENTO SIA UN EVENTO IMPREVEDIBILE, CHE VA OLTRE IL CONTROLLO DELLA PARTE INTERESSATA, E AL QUALE NON SIA POSSIBILE PORRE RIMEDIO ANCHE CON LA MASSIMA DILIGENZA, INCLUSE CAUSE DI FORZA MAGGIORE QUALI AD ESEMPIO ATTI DI AUTORITÀ CIVILE O MILITARE, PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI, GUERRE, INCENDI, ALLUVIONI, ESPLOSIONI, AGITAZIONI SINDACALI (SOLO LE LIMITATE ALLA PARTE INTERESSATA) O EPIDEMIE. I SEGUENTI FATTORI SI INTENDONO COME MERO ESEMPIO E NON ESCLUDONO ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
- 8.2. LA PARTE INTERESSATA SARÀ ESONERATA DAI PROPRI OBBLIGHI (O DA PARTE DI ESSI) PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO DI FORZA MAGGIORE E FINO A QUANDO IL MEDESIMO IMPEDISCA L'ESECUZIONE DI DETTI OBBLIGHI (O PARTE DI ESSI), FERMO RESTANDO CHE LA CAUSA DI FORZA

MAGGIORE NON ESONERA L'ACQUIRENTE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DOVUTE PER I SERVIZI / PRODOTTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI / CONSEGNA TI SVOLTI SECONDO LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA".

- 8.3. LA PARTE INTERESSATA DOVRÀ COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE NELL'ARCO DI 5 GIORNI LAVORATIVI ALL'ALTRA PARTE L'EVENTO DI FORZA MAGGIORE E FARE QUANTO POSSIBILE PER MINIMIZZARE GLI EFFETTI CO RAGIONEVOLE SOLLECITUDINE.
- 8.4. VENDITORE ED ACQUIRENTE DOVRANNO AD OGNI MODO FARE QUANTO POSSIBILE PER ADEMPIRE AI RISPETTIVI OBBLIGHI.

9. DISPOSIZIONI FINALI (DURATA, FORO COMPETENTE, MODIFICHE CONTRATTUALI, ECC.)

- 9.1 LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" NON PREVEDONO SCADENZA, TUTTAVIA L'ACQUIRENTE È LIBERO DI STRACCIARE / RIFIUTARE TALE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO, PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA DA INVIARSI ALL'INDIRIZZO PEC DELL'AZIENDA ED AMMESSO CHE NON CI SIANO PIÙ PRESENTI ORDINI APERTI / FATTURE PENDENTI TRA LE PARTI.
- 9.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI RICHIEDONO LA FORMA SCRITTA E L'ACCETTAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBE LE PARTI.
- 9.3 LA VERSIONE ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLA REDATTA IN LINGUA ITALIANA.
- 9.4 SE NON PREVISTO ESPRESSAMENTE DAL CONTRATTO, IL LUOGO DI ESECUZIONE DI TUTTE LE FORNITURE E PRESTAZIONI DOVUTE IN BASE AL CONTRATTO È LA SEDE DEL VENDITORE O TUTT'AL PIÙ LA SEDE DEI RELATIVI FORNITORI / TERZISTI, DEI QUALI IL VENDITORE NON È TENUTO A COMUNICARNE DATI.
- 9.5 SE UNA O PIÙ DISPOSIZIONI DELLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" FOSSE RO O DIVENISSE RO, INTERAMENTE O PARZIALMENTE, INEFFICACI, LE RESTANTI DISPOSIZIONI RESTERANNO INVARIATE. LE PARTI CONTRATTUALI CONCORDERANNO DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE CHE NEL LORO CONTENUTO SIANO QUANTO PIÙ SIMILI POSSIBILE A QUELLE INEFFICACI.
- 9.6 PER RISOLUZIONE DI TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO SORGERE DALL'APPLICAZIONE O DALL'INTERPRETAZIONE DELLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" SARÀ COMPETENTE UNICAMENTE IL TRIBUNALE DI BRESCIA CON ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO GIUDICE.

CON LA PRESENTE ACCETTIAMO ESPRESSAMENTE CIASCUN PUNTO INDICATO NELLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" E CONFERMIAMO DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE I PUNTI 4.3, 5.1 E 5.2.

FUNZIONE E NOME PERSONA INCARICATA ALLA FIRMA

TIMBRO E FIRMA

REV.	DATA	SINTESI DELLA MODIFICA	PARAGRAFI MODIFICATI	REDAZIONE	VERIFICA, APPROVAZIONE
1.0	10/07/2017	CREAZIONE	//	NS	FD
1.1	18/03/2019	MODIFICA GENERALE	//	NS	FD
1.2	25/06/2019	MODIFICA GENERALE	//	NS	FD